



**STUDIO NOTARILE
PAPI - PARISELLA**

VIA F. CANCELLIERI, 2
- 00193 ROMA -

VIA ALDO MORO, 262
- 03100 FROSINONE -

REPERTORIO N. 8.224

RACCOLTA N. 4.752

- DETERMINA DEI COMMISSARI AD ACTA -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di marzo, in Roma, nel mio studio, alle ore dodici e minuti uno.

- 25 marzo 2025 -

Innanzitutto a me Dottor **VINCENZO PAPI**, Notaio in Roma, con studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

- SONO PRESENTI -

- **TODINI Alberto**, nato a Roma il 13 marzo 1969, residente in Roma, Via Del Monte della Farina n. 50, codice fiscale dichiarato TDN LRT 69C13 H501C;

- **MARINELLO Paolo**, nato a Roma il 2 settembre 1954, residente in Roma, Piazza Tofana n. 2, codice fiscale dichiarato MRN PLA 54P02 H501P:

i quali dichiarano di intervenire nella loro qualità di Commissari ad Acta dei C.U.S. in appresso indicati, giusta delibera del Consiglio Federale della "**FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT UNIVERSITARIO (FEDERCUSI)**", in data 18 dicembre 2024, che in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", e precisamente:

- "**CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) ANCONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede in Ancona, Via Grotte di Posatora n. 19/A, codice fiscale 80006530424;

- "**CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. BARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede in Bari, Lungomare Starita n 1/A-B, codice fiscale 04439630726;

- "**CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. BASILICATA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede in Potenza, Contrada Macchia Romana c/o Nuovo Polo Universitario, codice fiscale 96012590764;

- "**CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. BENEVENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede in Benevento, Piazza Guerrazzi n. 1, codice fiscale 95089850655;

- "**CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**" (in sigla **C.U.S. Bergamo A.S.D.**), con sede in Bergamo, Via Salvecchio n. 19, codice fiscale 80033000169;

- "**CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) BOLOGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede in Bologna, Via San Giacomo n. 9/2, codice fiscale 80063990370;

- "**CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) BRESCIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede in Brescia, Via Branze n. 39, codice fiscale 98010250177;

- "**CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) CAGLIARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede in Cagliari, Via Is Mirrionis n. 3, codice fiscale 8005470929;

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
ROMA 2
28 marzo 2025
N. 11130
SERIE 1T
ESATTI EURO 200,00

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) CAMERINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Camerino, Via Madonna delle Carceri n. 15, codice fiscale 81001240431;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) CASERTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Caserta, Via Patturelli n. 29, codice fiscale 93037880619;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. CASSINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Cassino, Via S. Angelo snc, c/o Campus La Folcara, codice fiscale 90002110600;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO CATANIA - C.U.S. (anche CUS) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Catania, Viale Andrea Doria n. 6, codice fiscale 80007070875;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) CATANZARO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Catanzaro, Località Germaneto, Campus Universitario, codice fiscale 97032920791;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) COSENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Rende (CS), Via Pietro Bucci snc, codice fiscale 98002870784;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. FERRARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, in sigla **"C.U.S. FERRARA A.S.D."** con sede in Ferrara, Via Gramiccia n. 41, codice fiscale 80007200381;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - CUS FIRENZE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Firenze, Via Vittoria della Rovere n. 40, codice fiscale 80017610488;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) FOGGIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Foggia, Via Napoli n. 109, codice fiscale 03267420713;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) GENOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Genova, Via Monte Zovetto n. 21/A, codice fiscale 80035430109;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) INSUBRIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede legale in Varese, Via Ravasi 2, codice fiscale 95029780129;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO L'AQUILA"**, con sede in L'Aquila, Località Centi Colella snc. codice fiscale 00197880669;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. LECCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Lecce, Superstrada Lecce-Brindisi, c/o Palasport Universitario "Mario Stasi", codice fiscale 80015310750;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) MACERATA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Macerata, Via S. Valerio n. 69, codice fiscale 80004350437;
- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO MILANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, in sigla **"CUS MILANO A.S.D."** con sede in Segrate (MI), Via della Circonvallazione Est n. 11, codice

fiscale 91543310154;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO MODENA E REGGIO EMILIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, abbreviato **"CUS MO.RE A.S.D."**, con sede in Modena, Via Campi n. 161, codice fiscale 80008590368;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) MOLISE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Campobasso, Viale Manzoni snc, c/o Palaunimol, codice fiscale 00781310701;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, anche **"C.U.S. NAPOLI A.S.D."** con sede in Napoli, Via Cupa del Poligono n. 5, codice fiscale 80018380636;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PADOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Padova, Via G. Bruno n. 27, codice fiscale 80012840288;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Palermo, Via Altofonte n. 80/g, codice fiscale 80015900824;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Parma, Parco Area delle Scienze n. 105/A, codice fiscale 80008310346;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PAVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Pavia, Via Bassi n. 9/a, codice fiscale 80003840180;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PERUGIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Perugia, Via Tuderte n. 10, codice fiscale 80007690540;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PIEMONTE ORIENTALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94033320022;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. PISA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Pisa, Via Federico Chiarugi n. 5, codice fiscale 80004090504;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) REGGIO CALABRIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Reggio Calabria, Via Manfroce n. 77, codice fiscale 92006440801;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) ROMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Roma, Piazzale del Verano n. 27, codice fiscale 80184530584;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) ROMA TOR VERGATA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, in siglia **"CUS ROMA TOR VERGATA A.S.D."**, con sede in Roma, Via Cracovia n. 50, codice fiscale 13257721004;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) SALERNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II n. 132, c/o Università degli Studi di Salerno, codice fiscale 01072680653;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) SASSARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Sassari, Via Pietro d'Ottava, Regione San Giovanni, codice fiscale 80003470905;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO SIENA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, in forma abbreviata **"CUS SIENA A.S.D."** oppure **"CUS SIENA A.S.D."**, con sede in Siena, Via Luciano Banchi n. 3, codice fiscale 80007460522;

- **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO TORINO - C.U.S. TORINO"**, in sigla **"A.S.D. C.U.S. TORINO"**, con sede in Torino, Via Braccini n. 1, codice fiscale 80089820015;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) TRENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Trento, Via Giuseppe Verdi n. 8, codice fiscale 80011170224;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) TRIESTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Trieste, Via Alfonso Valerio n. 8/3, Edificio C6, codice fiscale 80017460322;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO C.U.S. (anche CUS) UDINE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Udine, Via delle Scienze n. 100, codice fiscale 80019070301;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. UNITE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Teramo, Via R. Balzarini n. 1. c/o Campus Aurelio Saliceti, codice fiscale 92062070674;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) URBINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Urbino, Via Pellipario n. 43, codice fiscale 82004470413;

- **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 2407, codice fiscale 00919840272;

"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) VERONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", con sede in Verona, Viale Università n. 4, codice fiscale 80024140230;

"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) VITERBO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", con sede in Viterbo, Via San Camillo dei Lellis snc, codice fiscale 90008290562.

I Componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale

- **PREMETTONO** -

- che è necessario adeguare lo statuto dei "C.U.S." di cui in comparizione ai principi* statutarî dello Statuto di FEDER-CUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative;

- **TANTO PREMESSO** -

e da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, i Commissari ad Acta

- **DETERMINANO** -

1) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO -**

C.U.S. (anche CUS) ANCONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

2) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. BARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

3) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. BASILICATA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "D";

4) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. BENEVENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "E";

5) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "F";

6) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) BOLOGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "G";

7) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) BRESCIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "H";

8) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) CAGLIARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "I";

9) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) CAMERINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi sta-

tutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "J";

10) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) CASERTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "K";

11) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. CASSINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "L";

12) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO CATANIA - C.U.S. (anche CUS) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "M";

13) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) CATANZARO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "N";

14) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) COSENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "O";

15) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. FERRARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, in sigla **"C.U.S. FERRARA A.S.D."**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "P";

16) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - CUS FIRENZE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "Q";

17) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) FOGGIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al

presente atto sotto la lettera "R";

18) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) GENOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "S";

19) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) INSUBRIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "T";

20) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO L'AQUILA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "U";

21) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. LECCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "V";

22) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) MACERATA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "W";

23) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO MILANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "X";

24) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO MODENA E REGGIO EMILIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "Y";

25) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) MOLISE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "Z";

26) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un

nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AA";

27) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PADOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AB";

28) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AC";

29) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AD";

30) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PAVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AE";

31) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PERUGIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AF";

32) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. PISA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AG";

33) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) REGGIO CALABRIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AH";

34) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) ROMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni

normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AI";

35) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) ROMA TOR VERGATA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AJ";

36) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) SALERNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AK";

37) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) SASSARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AL";

38) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO SIENA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AM";

39) di approvare per la **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO TORINO - C.U.S. TORINO"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AN";

40) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) TRENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AO";

41) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) TRIESTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AP";

42) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO C.U.S. (anche CUS) UDINE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "AQ";

43) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. UNITE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera **"AR"**;

44) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) URBINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera **"AS"**;

45) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera **"AT"**;

46) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) VERONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera **"AU"**;

47) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) VITERBO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera **"AV"**;

48) di approvare per il **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. (anche CUS) PIEMONTE ORIENTALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, un nuovo statuto sociale adeguato ai principi statutari dello Statuto FEDERCUSI nonché alle sopravvenute integrazioni normative, che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera **"AW"**.

Sono le ore quattordici.

Le spese e tasse tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della **"FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT UNIVERSITARIO (FEDERCUSI)"**.

I Comparenti mi esonerano dalla lettura di quanto allegato. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto ai Comparenti, i quali a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio essendo le ore quattordici e minuti due.

Scritto da me Notaio, parte a macchina, come per legge, e da me completato su undici facciate di tre fogli non bollati ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1974 n. 642.

F.to - Alberto Todini

F.to - Paolo Marinello

F.to - Vincenzo Papi - Notaio

**BOZZA DEL VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE DI FEDERCUSI
(Videoconferenza, 18 dicembre 2024)**

La riunione ha inizio alle ore 15.30 di mercoledì 18 dicembre 2024 in videoconferenza.

Presenti: Claudio BERTOLETTI, Gian Luca BIANCHI, Flaminia CALCE, Alice COMETTI, Antonio DIMA, Pompeo LEONE, Luigi MAZZONE, Margherita MEZZETTI, Giovanni RANDISI, Massimo ZANOTTO.

Assenti giustificati: Rita PIANTADOSI.

Componenti di diritto: Lorenzo LENTINI (Com. Esecutivo FISU) assente; Francis CIRIANNI (Com. Esecutivo EUSA) presente.

Invitati presenti: Stefano BELARDINELLI (Coll. Revisori); Roberto FABBRICINI (Ufficio di Presidenza); Vincenzo SABATINI (Presidente Commissione di Controllo); Alberto TODINI (Direttore Amministrativo); Francesco UGUAGLIATI (Direttore Sportivo Universiadi Estive e CMU).

Assiste alla riunione Paolo MARINELLO.

Segretario verbalizzante: Filippo CORTI.

L'o.d.g. proposto risulta essere il seguente:

- A) Lettura ed approvazione verbale di Consiglio Federale del 15 novembre 2024.
- B) Comunicazioni del Presidente.
- C) Pratiche amministrative.
- D) Rapporti con il personale.
- E) Attività internazionale e nazionale.
- F) Nomina rappresentanti FederCUSI presso Comitati Sportivi Universitari.
- G) Nomina Delegati Regionali FederCUSI.
- H) Situazioni CUS - Provvedimenti.
- I) Varie ed eventuali.

..... (omissis)

H) SITUAZIONI CUS - PROVVEDIMENTI.

H-1) Statuti CUS – Commissari ad acta.

IL CONSIGLIO FEDERALE

PREMESSO che:

- con decreto n. 34 in data 10 giugno 2024, il Commissario ad Acta del CONI Avv. Michele Signorini ha apportato alcune modifiche ed integrazioni allo Statuto federale al fine di adeguare tale disciplina alla sopravvenuta normativa legale in materia sportiva;
- con deliberazione dell'Assemblea Federale Straordinaria della Federazione Nazionale dello Sport Universitario - FederCUSI dello scorso 21.6.2024, di cui al verbale in pari data acquisito al repertorio del dott. Vincenzo Papi, notaio in Roma, in data 18 luglio 2024, rep. n. 6909/3.907, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2 in data 23 luglio 2024 al n. 25643, Serie 1T, è stata deliberata la modifica/integrazione di alcuni elementi dello Statuto al fine, tra l'altro, di renderlo conforme alla disciplina del Comitato Italiano Paralimpico, a seguito del riconoscimento da parte del C.I.P., così come dichiarato all'art. 1, comma 4 dello Statuto medesimo;
- tali modifiche riguardano sia previsioni che hanno un rilievo esclusivo nei confronti della Federazione che previsioni che hanno un rilievo anche nei confronti dei C.U.S.
- in data 21 novembre u.s. la Giunta nazionale del CONI con deliberazione 482 ha approvato le modifiche allo Statuto federale;



- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 dello Statuto di FederCUSI, gli Statuti dei C.U.S. devono conformarsi alle regole ed ai principi dello Statuto federale;
- secondo quanto previsto dal successivo art. 9, comma 1, lett. e) dello Statuto di FederCUSI, i C.U.S. perdono la loro qualità di affiliato con tutte le conseguenze previste dal medesimo statuto in caso di *"radiazione motivata da gravi violazioni di legge, statuto e di regolamento FederCUSI"*;
- si rende necessario, pertanto, adeguare gli Statuti dei C.U.S. aderenti alla sopravvenuta disciplina statutaria di FederCUSI, anche al fine di consentirne l'affiliazione alle diverse federazioni di settore a loro volta aderenti al C.I.P.;

PREMESSO altresì che:

- nell'iter di affiliazione dei CUS locali alle singole FSN, sono stati formulati alcuni rilievi puntuali, con riferimento a determinate previsioni statutarie concernenti la mancata ripetizione del nome completo del CUS locale nonché l'inserimento di alcune attività ritenute secondarie tra quelle principali;

VISTA

- la nota ns. prot. n. 1896/1-g del 17/12/2024 a firma degli avv.ti Mazzamauro e Venturella dello studio Tonucci & Partners con la quale vengono puntualmente indicate le modifiche dello statuto federale che comportano un corrispondente adeguamento negli statuti dei CUS;

CONSIDERATO che:

- l'art. 42, comma 1 dello Statuto federale stabilisce che *"Il Consiglio Federale può procedere al commissariamento dei C.U.S. affiliati nel caso di gravi violazioni dello Statuto"*;
- secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lett. m) dello Statuto federale è competenza del Consiglio federale *"la nomina di uno o più Commissari, o di Commissari ad acta, nel caso di irregolare funzionamento amministrativo o sportivo oppure di gravi violazioni statutarie, da parte dei C.U.S. propri federati, determinandone poteri e durata"*;
- il successivo art. 42, comma 4, dello Statuto federale prevede che *"Il Consiglio Federale dispone la nomina di uno o più commissari, o di singoli commissari ad acta, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto, con il compito di rimuovere le cause di inadempimento e procedere alla regolarizzazione del C.U.S.."*;

RILEVATA

- la necessità di procedere in maniera tempestiva ed uniforme all'adeguamento degli Statuti dei C.U.S. alla nuova disciplina Statutaria di FederCusi al cui rispetto e conformità i C.U.S. sono tenuti, e quindi alla previsione statutaria dell'assoggettamento da parte dei C.U.S.;
- la circostanza per la quale la difformità degli Statuti di C.U.S. è sopravvenuta solo recentemente a seguito della approvazione da parte della Giunta federale del C.O.N.I., se da un lato sussiste la necessità di procedere alla nomina di uno o più Commissari ad acta per consentire il tempestivo adeguamento, non si rende necessario procedere allo scioglimento degli organi dei singoli C.U.S. e alla successiva indizione di nuove elezioni;
- la competenza ed esperienza di Paolo Marinello, già dipendente della Segreteria Federale, e di Alberto Todini, attuale Direttore Amministrativo di FederCUSI, ai quali può essere affidato l'incarico di commissari ad acta con il mandato di provvedere congiuntamente e disgiuntamente all'adozione di tutti gli atti necessari ad adeguare gli Statuti dei C.U.S. alla sopravvenuta disciplina Statutaria federale entro i primi mesi del 2025, assumendo tutti i necessari oneri e costi a carico della FederCusi e dando puntuale rendiconto della loro attività al Presidente federale entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esecuzione dell'incarico;

- altresì la necessità di modificare in maniera omogenea le modifiche necessarie a superare i rilievi puntuali formulati come in premessa;
tanto premesso, all'unanimità, il CF

DELIBERA

- a) di approvare, in quanto parte integrante e sostanziale le premesse;
- b) di nominare Commissari ad acta Paolo Marinello, già dipendente della Segreteria Federale, e Alberto Todini, attuale Direttore Amministrativo di FederCUSI, con il mandato di provvedere congiuntamente e disgiuntamente all'adozione di tutti gli atti necessari ad adeguare gli Statuti dei C.U.S. alla sopravvenuta disciplina Statutaria federale entro i primi mesi del 2025, assumendo tutti i necessari oneri e costi a carico della FederCUSI e dando puntuale rendiconto della loro attività al Presidente federale entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esecuzione dell'incarico;
- c) di incaricare lo Studio del Notaio Papi impegnando, al momento, la somma di € 40.000,00 per l'espletamento di tutti gli oneri conseguenti e relativi.

..... (omissis)

Null'altro restando da discutere all'o.d.g. la riunione viene sciolta alle ore 17:30 di mercoledì 18 dicembre 2024.

Il Segretario Generale FederCUSI



Il Presidente FederCUSI



COPIA CONFORME DI DOCUMENTO

Certifico io sottoscritto Dottor **VINCENZO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia che la presente copia è conforme al documento originale esibitomi dal **TODINI Alberto**, nato a Roma il 13 marzo 1969, residente in Roma, Via Del Monte della Farina n. 50, codice fiscale dichiarato TDN LRT 69C13 H501C;

della cui identità personale io Notaio sono certo, ed è stata restituita previa ammonizione al predetto sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non conformi a verità, ai sensi dell'art. 76, del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1974 n. 642.

Roma, 25 (venticinque) marzo 2025 (duemilaventicinque)

A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by the text "VINCENZO DI MARCO NOTAIO IN ROMA".

STATUTO C.U.S. TRIESTE

Raccolta n° 452

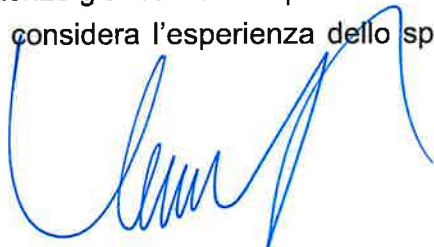
Allegato "AP"

TITOLO I - Natura e scopi

ARTICOLO 1

Definizione

1. Il Centro Universitario Sportivo – C.U.S. (anche CUS) Trieste Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), con sede legale in Comprensorio universitario – Edificio C6 Via Alfonso Valerio 8/3 34127 Trieste (TS) (di seguito anche solo “C.U.S.” o anche “CUS”), è una libera associazione sportiva dilettantistica che realizza, nell’ambito territoriale di competenza e in collaborazione con l’Università di Trieste, le finalità istituzionali proprie di FederCUSI, Federazione Italiana dello Sport Universitario, (ente sportivo universitario, ai sensi dell’art. 2, lett. b., L. 28 giugno 1977, n. 394, dell’art. 1, comma 3 L. 3 agosto 1985, n. 429, dell’art. 6, lett. c., L. 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni ed integrazioni), in conformità con la predetta normativa, in stretta attuazione dei principi dettati dalla F.I.S.U., nel rispetto dei Principi Fondamentali del C.O.N.I. del C.I.P., nonché dei vigenti Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Federazioni Sportive Paralimpiche (di seguito e cumulativamente anche solo “Federazioni Sportive”), nonché delle Discipline Sportive Associate e delle Discipline Sportive Paralimpiche (di seguito e cumulativamente anche solo “Discipline Sportive Associate”). La denominazione Centro Universitario Sportivo – C.U.S. Trieste A.S.D. non è cedibile a terzi.
2. Il C.U.S. ha operatività limitata presso la Provincia/Città metropolitana dove ha sede legale l’Università degli Studi di riferimento ovvero presso le Province/Città metropolitane nelle quali sono presenti le sue sedi secondarie/distaccate.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, il C.U.S. Trieste potrà richiedere l’autorizzazione al Consiglio Federale di FederCUSI di effettuare attività presso le Province/Città metropolitane nelle quali non siano state istituite sedi universitarie (principali o secondarie/distaccate).
4. Il C.U.S. potrà stipulare accordi con altri C.U.S. per lo svolgimento anche congiunto di attività istituzionali di interesse comune presso il proprio territorio di competenza o presso il territorio di competenza di altri CUS.
5. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di federato a FederCUSI inibisce a chiunque l'utilizzo di tale denominazione e preclude, comunque, l'uso di sigle simili o affini ed idonee a creare confusione con quelle FederCUSI o C.U.S., ovvero con quella già utilizzata dalla Federazione prima della sua trasformazione (CUSI).
6. Il C.U.S. Trieste attua le sue finalità istituzionali nell’ambito dell’aggregazione universitaria dell’Università degli Studi di Trieste direttamente e, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo a FederCUSI quale Federazione di servizi per la promozione della pratica sportiva universitaria e scolastica nelle diverse discipline, in armonia e coordinamento con le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive Associate di settore e in conformità alle rispettive competenze giurisdizionali sportive.
7. Il C.U.S. Trieste considera l’esperienza dello sport universitario integrativa di quella



maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, che investono l'intero corso della vita.

8. Il C.U.S. Trieste si conforma allo Statuto di FederCUSI e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.
9. Il C.U.S. non può svolgere attività incompatibile con lo Statuto e le finalità di FederCUSI, fermo restando le rispettive competenze del CONI, del C.I.P., delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate. In ogni caso le attività sportive (agonistiche e non agonistiche) didattiche e formative si svolgono in conformità agli statuti ed ai regolamenti delle singole Federazioni sportive o Discipline Sportive Associate di competenza.

ARTICOLO 2

Finalità

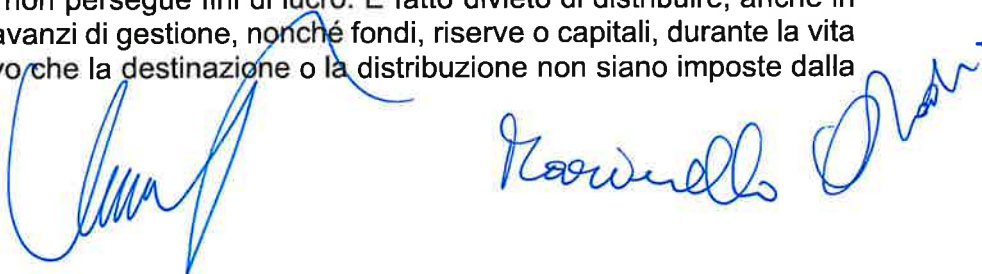
1. Il C.U.S. persegue le seguenti finalità in via stabile e principale:
 - a) La promozione, l'organizzazione, la gestione, la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'attività sportiva dilettantistica e dell'educazione fisica universitaria da parte dei tesserati, anche attraverso la preparazione e l'assistenza agli stessi, l'attività didattica, l'attività formativa, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione;
 - b) la promozione di iniziative dedicate a favore di tesserati con disabilità al fine di promuoverne non solo la pratica sportiva, ma anche l'inclusione sociale e relazionale;
 - c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture universitarie e scolastiche, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incremento dei servizi per la pratica dello sport da parte degli studenti e della comunità universitaria nei territori;
 - d) la promozione della cultura, della lealtà sportiva e della salute degli atleti, contrastando ogni forma di ricorso a pratiche di doping e aderendo in maniera incondizionata alle norme sportive antidoping;
 - e) la promozione dell'inclusione sociale nelle comunità territoriali di riferimento, al fine di sviluppare uno spirito comunitario e identitario e contrastare forme di bullismo, emarginazione e discriminazione;
 - f) la promozione e la realizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le singole Università ed in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con i Dipartimenti e i Corsi di laurea di scienze motorie e con il C.O.N.I., il C.I.P., la F.I.S.U., l'E.U.S.A., gli enti locali e gli enti operanti nei campi di interesse di FederCUSI e del C.U.S..
 - g) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento a livello locale e non di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da eseguirsi, anche d'intesa con l'Università di riferimento, in proprio o presso Istituzioni sia pubbliche che private di ricerca, nazionali ed estere, nell'ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione Scuola-Università all'interno di un processo formativo aperto e continuo anche per il tramite della cultura sportiva;

- h) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie, e in genere sportive, di tipo educativo, scolastico, universitario, d'intesa con la propria Università di riferimento;
 - i) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito Centro Studi ovvero organismi similari;
 - j) la promozione, d'intesa con le istituzioni preposte, di programmi inerenti la doppia carriera degli studenti-atleti, con l'obiettivo di uniformare la disciplina, in conformità con quanto indicato dalle linee guida UE del novembre 2012 e successive integrazioni, al fine anche di prevenire l'abbandono scolastico ed incrementare il numero di laureati nell'istruzione superiore, favorendone l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Quali attività secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità di cui al primo comma, il C.U.S. può inoltre:
- a) acquisire in proprietà, in concessione, in comodato, o in locazione, ovvero in gestione aree o impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, di proprietà e comunque nella disponibilità delle Università o di altri enti pubblici o soggetti privati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche sulla base di accordi che consentano l'accesso al personale docente e non docente delle Università, nonché a terzi;
 - b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative a favore dei tesserati;
 - c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell'insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e più in generale per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;
 - d) effettuare ogni altra attività, anche commerciale, purché nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa in materia e nel rispetto della disciplina fiscale e tributaria, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli Enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti, ivi comprese le attività di sponsorizzazione e promopubblicitarie;
 - e) costituire o partecipare a società, fondazioni, organismi di diritto pubblico o privato, nazionali ed internazionali, che svolgono attività strettamente connesse con i propri fini statuari.
 - f) promuovere gli obiettivi dell'Agenda 2030 e di altre linee programmatiche per lo sviluppo sostenibile, attraverso la sostenibilità energetica ed ambientale della pratica sportiva, introducendo appositi protocolli per la gestione degli impianti e delle manifestazioni e promuovendo percorsi di protezione e valorizzazione ambientale attraverso la pratica sportiva.

ARTICOLO 3

Natura

1. Il C.U.S. Trieste è un'associazione avente personalità giuridica, aconfessionale e apartitica ed è soggetta alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, nonché alle disposizioni dello Statuto di FederCUSI alla quale aderisce. Il C.U.S. ha struttura libera, autonoma, democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e non persegue fini di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla



legge. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive nell'ambito delle aggregazioni di competenza, non può essere demandata ad organizzazioni o Enti diversi.

2. Il C.U.S. Trieste ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, rispetto a FederCUSI, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Il C.U.S. Trieste applica le norme e le direttive del C.O.N.I. e del C.I.P. nonché, così come previsto dallo Statuto di FederCUSI con riferimento allo svolgimento delle singole attività sportive, gli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate di competenza, nonché degli enti di promozione sportiva, ai quali aderisce tramite affiliazione.

ARTICOLO 4

Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5

Modalità di adesione a FederCUSI

1. Il C.U.S. Trieste è federato a FederCUSI.
2. Il C.U.S. Trieste accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci e tesserati, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi di FederCUSI e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti FederCUSI e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.
3. Il C.U.S. Trieste acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto di FederCUSI e conseguentemente:
 - a) si obbliga a far osservare ai propri soci e tesserati lo Statuto ed i regolamenti di FederCUSI ed ogni suo atto deliberativo;
 - b) si obbliga a versare all'atto dell'adesione e successivamente ogni anno la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale di FederCUSI.

ARTICOLO 6

Strutture organizzative

1. Il C.U.S. Trieste può strutturare la propria organizzazione sportiva in articolazioni interne o decentrate. In questo caso, con appositi regolamenti, il C.U.S. disciplina la costituzione, l'organizzazione, l'approvvigionamento e la rendicontazione della gestione della cassa delle proprie articolazioni. Le articolazioni del C.U.S. non hanno autonomia giuridica, patrimoniale o organizzativa e operano secondo quanto disposto dagli Organi Amministrativi dell'Associazione.
2. Le articolazioni interne, ai soli fini promozionali della specifica disciplina sportiva, possono aggiungere sul materiale sportivo e su altri supporti, al nome del C.U.S. Trieste il riferimento alla disciplina sportiva praticata, con specifico logo, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ferma restando l'unità giuridica, amministrativa e patrimoniale del C.U.S. Trieste, aderente a FederCUSI.

TITOLO II - I Soci

ARTICOLO 7

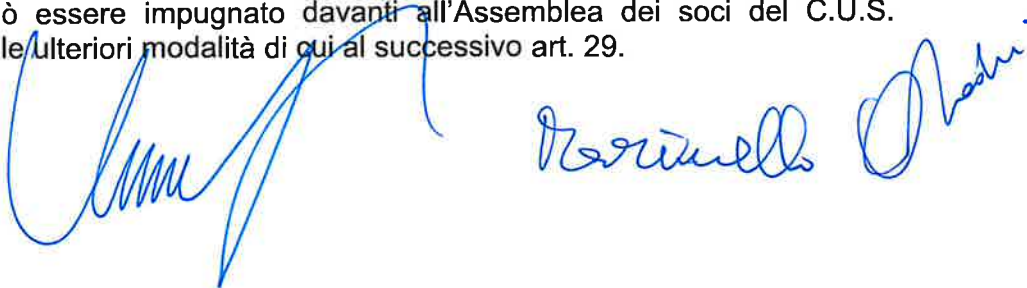
Soci del C.U.S. Trieste

1. Sono soci del C.U.S. Trieste le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione. È vietata l'associazione contemporanea a più CUS.
2. I soci si dividono in effettivi ed anziani.
3. I soci effettivi ed anziani godono tutti degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi. Partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal C.U.S..
4. Possono essere soci effettivi del C.U.S. Trieste tutti gli studenti regolarmente iscritti alle Università aderenti alla C.R.U.I. che svolgono effettiva e particolare attività sportiva presso il medesimo C.U.S. secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto di FederCUSI.
5. Possono essere soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, ne facciano richiesta entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.
6. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto di FederCUSI facendo espressa accettazione di tutte le disposizioni del presente Statuto e dello Statuto di FederCUSI.
7. L'accoglimento delle domande di associazione non può essere subordinato al possesso di requisiti o al verificarsi di condizioni non previste dallo Statuto FederCUSI e dal regolamento di attuazione.
8. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo del C.U.S., previo esame della domanda e della documentazione prodotta.
9. La qualità di socio viene annotata in apposito registro dei Soci.
10. È sancito il divieto di associazione al C.U.S. per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti Organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P.. È sancito il divieto di associazione per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo dell'associazione alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine, da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. L'associazione dei soggetti di cui sopra è comunque subordinata alla esecuzione della sanzione irrogata

ARTICOLO 8

Esclusione - recesso - decadenza

1. Il grave o reiterato inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S. Trieste. L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. Trieste, essere notificato all'interessato per lettera raccomandata A.R. o mezzo equivalente ed essere annotato nel registro soci. Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei soci del C.U.S. Trieste e secondo le ulteriori modalità di cui al successivo art. 29.



2. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del C.U.S. Trieste.
3. Decade dalla qualifica di socio chi non versa per due anni consecutivi le quote associative o chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio anziano.
4. Le modalità di accertamento, contestazione, decisione e comunicazione dei provvedimenti di esclusione, recesso e decadenza sono disciplinati dal Regolamento di attuazione dello Statuto di FederCusi.

TITOLO III - I Tesserati

ARTICOLO 9

Definizione

1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e dell'art. 18 dello Statuto di FederCUSI, nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. Trieste, sotto l'egida della Federazione, sia come praticanti diretti dell'attività sportiva che come collaboratori, anche amatoriali, per la promozione e le iniziative del C.U.S., vengono tesserati a FederCUSI, sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.
2. Gli interessati alle attività di cui al comma 1, fanno richiesta al C.U.S. Trieste di essere tesserati a FederCusi.
3. I soggetti non in regola con il tesseramento non possono accedere alle attività di cui al comma 1, restando ammessa la partecipazione ad attività aventi natura diversa, ove consentite e in conformità con la normativa applicabile vigente.

ARTICOLO 10

Diritti e doveri dei Tesserati

1. I tesserati a FederCUSI, hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate da FederCUSI, anche tramite i C.U.S. locali.
2. Il tesseramento a FederCUSI deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale di FederCUSI.
3. Tutti i tesserati, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3 dello Statuto Federale, hanno il diritto di eleggere un loro rappresentante effettivo ed uno supplente che parteciperà all'Assemblea Federale per l'elezione di un componente del Consiglio Federale secondo le modalità contenute nello Statuto di FederCUSI e nel relativo Regolamento di attuazione.

TITOLO IV - Organi

ARTICOLO 11

Organi del C.U.S. Trieste

1. Sono organi del C.U.S. Trieste:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 12

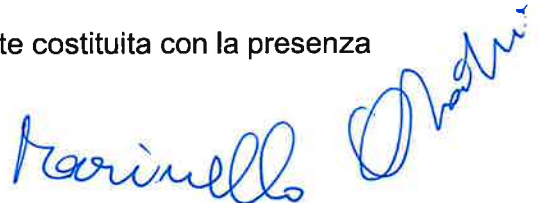
Norme in tema di Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del C.U.S. ed è composta dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci al 31 dicembre dell'anno precedente, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale, ed aventi diritto di voto, fatte salve le limitazioni a qualunque titolo successivamente intervenute. Ciascun socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
2. L'Assemblea viene convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi all'albo degli affissi del C.U.S. nonché, ove attivo, sul sito internet del C.U.S.. È fatto obbligo di richiedere all'Università di pubblicare il medesimo avviso nel proprio albo degli affissi e/o sul sito dell'Ateneo. La convocazione può avvenire anche tramite messaggistica elettronica o altra forma equivalente prevista dal Regolamento. La convocazione deve essere pubblicata e/o trasmessa almeno quindici giorni prima della data stabilita.

ARTICOLO 13

L'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria le seguenti materie:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) elezione separata del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - c) elezione separata del Presidente del Collegio Revisori Conti e dei componenti effettivi e supplenti;
 - d) approvazione annuale del Bilancio Consuntivo, della Relazione Finanziaria e della Relazione Tecnico-Morale del Presidente;
 - e) approvazione della destinazione dell'Avanzo di gestione oppure delle modalità di copertura finanziaria del Disavanzo;
 - f) esame di ogni altro argomento inerente la gestione riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza, o sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo.
2. L'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e quella del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti avvengono con votazione segreta.
3. L'Assemblea ordinaria deve tenersi almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, su convocazione del Presidente del C.U.S. previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza



di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.

ARTICOLO 14

L'Assemblea Straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria le seguenti materie:
 - a) modifiche dello Statuto approvata a maggioranza dei votanti ove sia presente almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione;
 - b) revoca degli organi o di singoli componenti in presenza di motivi gravi, sulla base di mozione di sfiducia approvata a maggioranza dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione, ad esclusione dei soggetti per i quali è proposta la revoca, che non possono partecipare al voto;
 - c) scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione e liquidazione della stessa, conseguente nomina dei liquidatori, determinazione dei poteri loro attribuiti e devoluzione del patrimonio secondo lo Statuto e le leggi vigenti, approvata con una maggioranza di almeno i 4/5 dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione;
 - d) elezione degli Organi Direttivi nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
 - e) elezione di singoli Consiglieri in sostituzione di Consiglieri dimissionari o decaduti o cessati purché il loro numero nel totale non comporti la decadenza dell'intero organo;
 - f) elezione di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che per qualsiasi causa abbiano cessato l'incarico prima della scadenza del termine;
2. Per l'elezione di cui al precedente comma 1, lett. d), e), f) l'Assemblea è validamente costituita e delibera con i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria, ovvero ove ne faccia richiesta il 50% degli aventi diritto al voto, per trattare e deliberare sugli argomenti previsti dal precedente comma 1.

ARTICOLO 15

Disciplina generale delle cariche elettive

1. Le cariche elettive hanno durata quadriennale, coincidente con il quadriennio F.I.S.U.; le elezioni degli organi amministrativi e di controllo si svolgono entro il termine massimo del 30 aprile dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi mondiali universitari estivi.
2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Sono comunque consentiti i rimborsi spese e le eventuali indennità di valore esiguo, ove previste dalla vigente normativa in materia di attività sportiva dilettantistica, deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Possono essere eletti o nominati negli organi statutari del C.U.S. i soggetti che siano in possesso dei requisiti e per i quali non sussistano le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità di seguito previste. Il Presidente del C.U.S. non può svolgere più di tre mandati.
4. Gli organi collegiali del C.U.S. possono avvalersi di strumenti elettronici per la partecipazione alle adunanze e per le votazioni che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

5. Il Regolamento elettorale disciplina le procedure di voto in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la segretezza, l'effettività e la trasparenza nel rispetto delle regole per la specifica votazione ed in conformità alla disciplina stabilita dalla Giunta del C.O.N.I.. Le assemblee elettive si svolgono tutte in presenza.

ARTICOLO 16

Eleggibilità, rieleggibilità e candidature

1. I componenti degli organi elettivi e di nomina, assembleari e monocratici, devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, comma 3, lettere b) e c) e comma 4 dello statuto del C.O.N.I..
2. Le candidature devono essere presentate almeno trentacinque giorni prima dell'Assemblea elettiva. Esse devono essere individuali e non si possono presentare candidature a più cariche. Le modalità di presentazione, accettazione e integrazione delle informazioni delle candidature alle cariche elettive sono indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto FederCUSI, che disciplina altresì le modalità di pubblicazione delle stesse, da effettuarsi almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. Avverso l'ammissione o l'esclusione delle candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che ne abbiano interesse innanzi al Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla pubblicazione, a pena di inammissibilità.

ARTICOLO 17

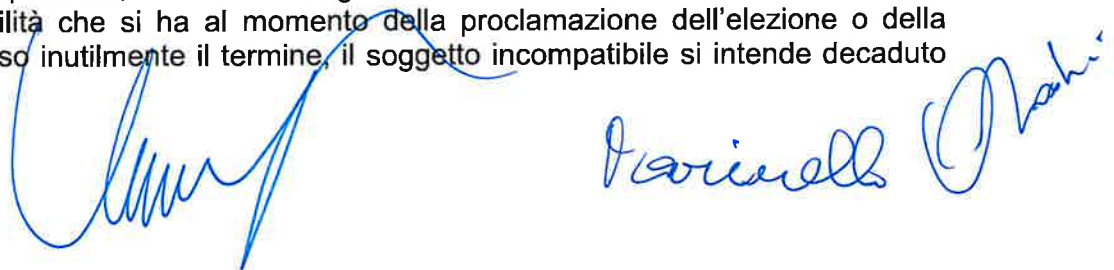
Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione del C.U.S. Trieste.
2. Sono ineleggibili quanti, al momento della candidatura abbiano controversie giudiziarie contro FederCUSI, il C.U.S. Trieste, il C.O.N.I., il C.I.P., le Federazioni Sportive o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o dal C.I.P..
3. Sono, altresì, ineleggibili coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
4. La causa sopravvenuta di ineleggibilità comporta la decadenza.

ARTICOLO 18

Incompatibilità

1. Le cariche elettive del C.U.S. Trieste sono incompatibili con quelle di Presidente nazionale o di componente degli Organi di Giustizia di FederCusi.
2. La carica di presidente del C.U.S. è incompatibile con quella di Delegato Regionale e delegato Provinciale del territorio di competenza.
3. La carica di componente di un organo del C.U.S. federato è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva all'interno del rispettivo C.U.S..
4. In ipotesi di incompatibilità, l'opzione deve essere comunicata al Consiglio Federale, ovvero al Consiglio Direttivo, ovvero ad entrambi a seconda delle cariche tra le quali sussiste incompatibilità, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell'incompatibilità che si ha al momento della proclamazione dell'elezione o della nomina. Decorso inutilmente il termine, il soggetto incompatibile si intende decaduto



dalla carica acquisita successivamente.

5. Al fine di evitare l'insorgenza di conflitto di interessi, i Soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti del C.U.S., fino al perdurare del rapporto, sono incompatibili con le cariche elettive del C.U.S.
6. Analogamente, sono incompatibili con le cariche elettive, fino al perdurare del rapporto con il C.U.S., i Soci effettivi ed Anziani con i quali siano in corso rapporti di lavoro sportivo, ovvero altre forme di collaborazione continuativa soggetta a remunerazione che costituiscono fonte prevalente di sostentamento. Gli interessati a tal fine producono con cadenza annuale apposita autocertificazione per attestare la insussistenza della predetta causa di sospensione.
7. Qualora si realizzi una situazione di conflitto d'interessi limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

ARTICOLO 19

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i soci del C.U.S. Trieste.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, può assumere impegni di spesa e disporre pagamenti nei limiti di quanto previsto dall'art. 20, comma 2 lett. f), rendicontando gli impegni assunti e le spese eseguite in occasione della prima adunanza utile del Consiglio Direttivo e svolge le attività di cui al successivo art. 26.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario.
4. Il Presidente può adottare provvedimenti di materia amministrativa relativi alla realizzazione di progetti e di attività di gestione del Centro, che comportino l'effettuazione di spese già previste nel bilancio di previsione, secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente, nei casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, è tenuto alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche e continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo.
6. Il Presidente non percepisce alcun compenso per l'esercizio delle sue funzioni, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento del mandato e le eventuali indennità di valore esiguo fissate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S. Trieste ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dei fini dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a:
 - a) nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;
 - b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle sanzioni;
 - c) indire l'Assemblea dei soci che sarà convocata dal Presidente;
 - d) indire l'Assemblea dei tesserati FederCUSI di propria competenza, che sarà

- convocata dal Presidente, per gli adempimenti di cui all'art. 10, comma 3;
- e) approvare i Regolamenti del C.U.S. nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di FederCUSI;
 - f) approvare il bilancio preventivo, dettagliando le voci di spesa, aggregato per categorie merceologiche omogenee;
 - g) predisporre entro il 30 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Assemblea dei Soci che lo dovrà approvare entro il successivo 30 aprile;
 - h) determinare la quota associativa annuale;
 - i) approvare la relazione tecnico-morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
 - j) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale;
 - k) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'ente o resistervi;
 - l) provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'Assemblea ai sensi del presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria variabile da non meno di 5 a non più di 15 componenti compreso il Presidente e i componenti di diritto di cui al successivo comma 4.
 4. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo:
 - un rappresentante indicato dal Rettore, per i Consigli composti da 5 componenti fino ad un massimo di 7 componenti;
 - due rappresentanti indicati dal Rettore, per i Consigli composti da più di 7 componenti fino ad un massimo di 11 componenti;
 - tre rappresentanti indicati dal Rettore, per i Consigli composti da più di 11 componenti.
 5. Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. eletti dall'Assemblea.
 6. Nel Consiglio Direttivo deve essere garantita una rappresentanza di genere diverso non inferiore al 20% dei componenti eletti.
 7. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 15, comma 3, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
 8. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente del C.U.S. nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno due quinti dei suoi componenti.
 9. La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, fino alla stessa giornata.
 10. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza di detti membri presenti.
 11. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale.
 12. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente del C.U.S., per qualunque motivo;
 - b) quando la metà più uno dei suoi componenti viene meno per dimissioni contestuali nella medesima data, decade o viene meno dalla carica per qualsiasi altra causa.
 13. L'incarico di componente del Consiglio Direttivo è gratuito, salvo il rimborso delle spese



sostenute nell'adempimento del mandato e le eventuali indennità di valore esiguo fissate dal Consiglio medesimo.

14. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o dal C.I.P..

ARTICOLO 21

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti, soci e non soci, eletti dall'Assemblea.
2. Il Presidente, eletto con votazione separata dall'Assemblea, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. L'Assemblea elegge altri due componenti effettivi e due supplenti di cui almeno uno in possesso dei medesimi requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni di Presidente.
3. La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualunque altra carica associativa nell'ambito del C.U.S. Trieste.
4. Il Collegio dura in carica 4 anni.
5. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o sopravvenuto impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Componente effettivo, in possesso dei requisiti richiesti per svolgere le funzioni di Presidente, che a parità di requisiti abbia ottenuto il maggior numero di voti, ovvero, in difetto, dal Componente supplente in possesso dei medesimi requisiti che ha maturato un maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità dell'esercizio dell'attività professionale così come risulta dal relativo Albo. Il Presidente del C.U.S. provvede entro i successivi sessanta giorni alla convocazione di una Assemblea avente all'Ordine del giorno l'elezione del Presidente del Collegio che si dovrà tenere entro i successivi trenta giorni. In caso di dimissioni, decadenza revoca o sopravvenuto impedimento definitivo degli altri Componenti del Collegio questi sono surrogati dai componenti supplenti. Il Presidente del C.U.S. entro novanta giorni convoca un'Assemblea per la surroga dei componenti cessati e temporaneamente sostituiti da quelli supplenti. Il Presidente e i componenti entrati in carica a seguito di quanto al presente comma esercitano il mandato per la durata del mandato dei soggetti cessati.
6. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo ed a tutte le adunanze dell'Assemblea, pena la nullità delle deliberazioni assunte. L'invito deve contenere il medesimo contenuto di quello formulato nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
7. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dal Codice Civile per i Collegi Sindacali, in quanto applicabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha anche le funzioni di revisore contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede altresì, ai sensi dell'art. 2429, 2° comma del Codice Civile, a riferire all'Assemblea dei soci sui risultati della gestione.
8. Al Collegio dei Revisori dei Conti può essere riconosciuta una indennità di carica deliberata dal Consiglio Direttivo.
9. I Componenti del Collegio che siano Soci del C.U.S. non esercitano il diritto di voto su delibere per le quali l'Organo di controllo abbia espresso pareri.

TITOLO V – Patrimonio, Mezzi e Personale

ARTICOLO 22

Patrimonio

1. Il patrimonio del C.U.S. è costituito dai beni mobili e immobili di cui l'Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 23

Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali il C.U.S. Trieste si avvale dei seguenti mezzi:
 - a) contributi annuali versati dai soci e dai tesserati a norma del presente statuto;
 - b) contributi previsti da leggi dello Stato, delle Regioni, delle Province e delle Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive o dalle Discipline Sportive Associate per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S. Trieste dall'esercizio delle sue attività;
 - c) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dalle attività;
 - d) ogni altro tipo di entrata.
2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. Trieste. I documenti contabili per le movimentazioni finanziarie in entrata e in uscita necessari per i prelievi, le erogazioni ed i versamenti sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.

ARTICOLO 24

Bilancio e Conto Consuntivo

1. L'esercizio finanziario del C.U.S. Trieste comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la gestione del C.U.S. Trieste è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa dettagliandole per categorie merceologiche omogenee.
3. Il Bilancio Consuntivo annuale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico articolato in fonti di entrata (ricavi) e destinazioni di spesa (costi) e dalla Nota Integrativa (Relazione Finanziaria), viene integrato dalla Relazione Tecnico-Morale del Presidente e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; il Bilancio è annualmente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il Bilancio di Previsione relativo all'anno seguente.
5. Nel caso di Avanzo/Disavanzo di Gestione, il Consiglio Direttivo dovrà indicare per l'approvazione dell'Assemblea le modalità di utilizzo dell'Avanzo, che dovrà essere destinato a favore delle attività istituzionali, o le disponibilità finanziarie destinate alla copertura del Disavanzo negli esercizi futuri;
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 5 dello Statuto federale, la documentazione di cui ai precedenti commi viene trasmessa a FederCUSI.



ARTICOLO 25

Personale

1. Il C.U.S. Trieste svolge le proprie attività avvalendosi:
 - a) di personale dipendente, assunto e mantenuto nel rispetto della vigente normativa di legge e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro;
 - b) di personale assunto e mantenuto a tempo determinato ovvero in altre forme consentite dalla vigente normativa di legge e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, ove applicabili, non aventi carattere di stabilità;
 - c) di collaboratori amatoriali, vale a dire soggetti tesserati del C.U.S. Trieste che, secondo quanto consentito dalla vigente normativa pro tempore spontaneamente e per finalità amatoriali mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere le attività del C.U.S. Trieste di cui all'art. 2, così come prescritto dall'art. 9, comma 1, senza diritto a percepire alcuna remunerazione o indennità né altra utilità anche a titolo indiretto e per i quali il C.U.S. sostiene solo il costo relativo al rimborso spese dei costi sostenuti, alla assicurazione e ad altre tipologie di spesa previste dalla legge.

ARTICOLO 26

Scritture sociali

1. Il Presidente del C.U.S. è responsabile della tenuta, del tempestivo aggiornamento e della conservazione del/i:
 - a) libro Soci;
 - b) libro Verbali dell'Assemblea;
 - c) libro Verbali del Consiglio;
 - d) registri e scritture contabili, compreso libro inventario;
 - e) libro protocollo o mezzi equipollenti per l'archiviazione della corrispondenza in arrivo e in partenza.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori è responsabile della tenuta, del tempestivo aggiornamento e della conservazione del libro Verbali del Collegio.

TITOLO VI - Disposizioni finali

ARTICOLO 27

Scioglimento, cessazione, estinzione del C.U.S. Trieste

1. Il recesso, l'esclusione da FederCUSI e qualunque altra causa che comporti la perdita della qualifica di federato a FederCUSI, determinano lo scioglimento coattivo del C.U.S.. In ogni caso nelle more dell'esperimento di tutti gli adempimenti conseguenti allo scioglimento, l'ASD non potrà utilizzare la denominazione C.U.S. e non potrà proseguire i rapporti attivi e passivi con Università, Enti, Amministrazioni, Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate contratti in ragione dell'essere stati federati a FederCUSI.
2. Lo scioglimento volontario, la cessazione o l'estinzione del C.U.S. sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l'attribuzione dei poteri, anche al fine di garantire l'adempimento delle

obbligazioni convenzionali con l'Università di riferimento o la loro risoluzione consensuale.

3. Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà devoluto ai soli fini sportivi, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente.
4. L'Assemblea Straordinaria, ai fini di cui al precedente comma 1, sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci.

ARTICOLO 28

Commissariamento

1. Il C.U.S. Trieste, i suoi Soci e i suoi Tesserati, prendono atto ed accettano che per come previsto al precedente art. 1, commi 5 e 7, al fine di garantire l'effettiva realizzazione di quanto previsto dal medesimo art. 1, commi 1 e 8 ed al fine di non realizzare le condizioni di cui all'art. 1, comma 4, per quanto stabilito al presente Statuto e fermo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 e 2 in materia di autonomia del C.U.S. rispetto a FederCusi, accetta espressamente ed irrevocabilmente la disciplina di cui all'art. 42 dello Statuto FederCusi garantendo la massima collaborazione con gli organi commissariali.
2. FederCusi, nelle ipotesi di cui al precedente art. 27, comma 1, al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni nei confronti dell'Università di riferimento, dispone il commissariamento del CUS per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle relative convenzioni, ovvero alla loro risoluzione consensuale. Gli effetti di cui all'art. 27 comma 1, restano sospesi fino alla conclusione del commissariamento.

ARTICOLO 29

Controversie

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il C.U.S. Trieste e FederCUSI, il C.U.S. Trieste ed altri C.U.S., tra il C.U.S. Trieste ed i suoi Soci e i Tesserati, ovvero tra i Soci e i Tesserati del C.U.S. Trieste a qualsiasi titolo, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, si fa espresso rinvio agli artt. 32 e ss. dello Statuto di FederCUSI.

ARTICOLO 30

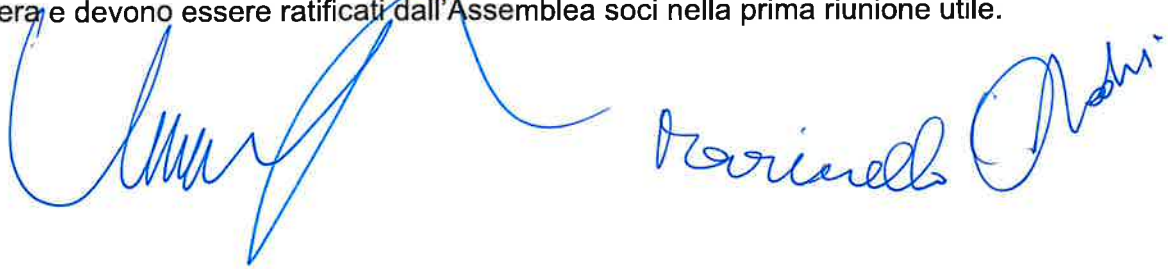
Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 31

Norme finali

1. Il regolamento di attuazione dello Statuto del C.U.S. è approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei componenti e deve essere trasmesso a FederCUSI per le verifiche di merito normativo e per la sua approvazione. I Regolamenti interni di funzionamento del C.U.S. approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.



**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO INFORMATICO
A DOCUMENTO ANALOGICO
(Art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)**

Certifico io sottoscritto Dottor **VINCENZO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento su supporto cartaceo, con esonero delle parti omesse per dispensa avutane dalla parte richiedente.

Roma, 28 marzo 2025